

Civile Ord. Sez. 3 Num. 7020 Anno 2020

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE

Relatore: DI FLORIO ANTONELLA

Data pubblicazione: 11/03/2020

ORDINANZA

sul ricorso 26743-2018 proposto da:

ROGATI FILOMENA LIBERATA, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA TERENCEIO, 10, presso lo studio
dell'avvocato FRANCESCO CRISTIANI, che la rappresenta
e difende;

- ricorrente -

contro

E-DISTRIBUZIONE SPA, in persona del proprio
procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
LAZIO 14, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE
LAGOTETA, che la rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1755/2017 della CORTE

Corte di Cassazione - copia non ufficiale


2019

2692

D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 10/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 20/12/2019 dal Consigliere Dott.

ANTONELLA DI FLORIO;



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Ritenuto che

1. Filomena Liberata Rogati ricorre, affidandosi a tre motivi illustrati anche da memoria, per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro che, riformando la pronuncia di accoglimento del Tribunale di Paola, aveva respinto la sua domanda volta ad ottenere dall'Enel Distribuzione Spa l'allaccio della rete elettrica e l'erogazione della fornitura energetica in relazione al contratto di somministrazione, stipulato nel 2002, per lo stabilimento balneare da lei gestito nel comune di Diamante, nonché il risarcimento dei gravi danni subiti alla sua attività imprenditoriale a causa dell'inadempimento contrattuale dell'ente.

1.1. Per ciò che interessa in questa sede, la Corte territoriale aveva rigettato le pretese della odierna ricorrente affermando che ella non avesse dimostrato di aver soddisfatto la condizione, apposta nel contratto, secondo cui la fornitura era subordinata all'ottenimento dei consensi per l'esecuzione ed il mantenimento degli impianti occorrenti per l'allaccio dell'utenza, nonché per l'uso di idoneo locale cabina, al versamento di quanto dovuto, e delle autorizzazioni o servitù necessarie.

2. La parte intimata ha resistito.

Considerato che

1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 282, 291 e 293 cpc, nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 345, 346, 347, 351 e 166 cpc.

1.1. Lamenta, altresì, ex art. 360 co 1 n° 4 cpc, l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui era stata ingiustamente dichiarata la sua contumacia nonostante che ella - che si era costituita nel *sub* procedimento volto ad ottenere, ex art. 351 cpc, la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata - fosse personalmente comparsa all'udienza di precisazione delle conclusioni, come previsto dall'art. 293 co 2 cpc, circostanza della quale era stato dato atto a verbale, senza che fosse stato sollevato alcun rilievo.

1.2. Il motivo prospetta una censura di carattere processuale per il quale, *in limine*, si ritiene che manchi l'interesse ad impugnare, non essendo affatto evidente il danno che è derivato al diritto di difesa della ricorrente dalla dichiarazione di contumacia pronunciata dalla Corte territoriale, tenuto conto – per ciò che si dirà – dell'omesso deposito della sua comparsa di costituzione e risposta per la fase di merito (cfr. pag. 6 primo cpv della sentenza impugnata).

1.3. Al riguardo, è stato chiarito con orientamento condiviso da questo Collegio che "l'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nel consentire la denuncia di vizi di attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce soltanto l'eliminazione del pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato "error in procedendo". Ne consegue che, ove il ricorrente non indichi lo specifico e concreto pregiudizio subito, l'addotto "error in procedendo" non acquista rilievo idoneo a determinare l'annullamento della sentenza impugnata." (cfr. Cass. 18635/2011; Cass. 15676/2014)

1.4. Tanto premesso, la censura risulta manifestamente infondata, in quanto si basa su un evidente errore di diritto.

La ricorrente, infatti, ha travisato il significato dell'art. 293 co 2 cpc che nel regolare la costituzione della parte, in precedenza dichiarata contumace, prevede che possa avvenire, oltre che mediante deposito della comparsa, della procura e dei documenti , anche mediante "comparizione all'udienza" : con ciò, ovviamente, la norma non si riferisce alla comparizione personale della parte contumace, inidonea a configurare una valida costituzione, ma a quella del difensore munito di regolare procura che legittimamente, accettando il giudizio nello stato in cui si trova, può, anche senza deposito di atto di costituzione formale, apprestare le opportune e possibili difese fino all'udienza di precisazione delle conclusioni.

1.5. Nel caso di specie, pacifico che la parte appellata si sia costituita nel sub-procedimento istaurato ex art. 351 co 2 cpc, il collegio condivide l'orientamento secondo il quale tale costituzione non sia idonea a valere anche

per la fase di merito (cfr. Cass. 8150/2014; Cass. 21596/2017): tanto premesso, la comparizione alla quale la ricorrente si riferisce (cfr. pag. 10 secondo cpv del ricorso, nella parte in cui richiama le udienze del 9.6.2015 e del 24.1.2017) e di cui venne doverosamente dato atto nei relativi verbali, è quella personale della stessa Rogati (cfr. pag. 6, primo cpv della sentenza impugnata), inidonea a configurare una valida costituzione in giudizio, in quanto priva della presenza di un difensore munito di valida procura: la tesi prospettata dalla ricorrente, infatti, contrasta con il principio secondo il quale dinanzi al Tribunale ed alle Corti le parti devono costituirsi – salvo che per le specifiche ipotesi di cui all’art. 82 cpc - con il ministero di un difensore.

2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce, ex art. 360 co 1 n° 3 e 5 cpc, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1256, 1176 c.c ed art. 1175 cc.

2.1. Lamenta che era stato mal interpretato uno dei fatti decisivi della controversia e cioè il mancato allaccio della rete elettrica che, attraverso un malgoverno delle prove, era stato ascritto ad una causa a lei imputabile nonostante che dalle deposizioni testimoniali fosse emersa la violazione da parte dell’ENEL delle condizioni generali di contratto.

Assume che la pattuizione che prevedeva le attività a suo carico non avesse alcuna portata precettiva, ma fosse soltanto una “clausola di stile” (cfr. pag. 19 ricorso).

2.2. Il motivo è inammissibile in quanto prospetta il vizio di omesso esame di un fatto decisivo della controversia, mascherando una richiesta di rivalutazione di merito di questioni di fatto già esaminate dalla Corte territoriale che ha reso, sulla specifica questione, una motivazione congrua e logica.

2.3. La Corte territoriale, infatti, ha esaminato accuratamente sia le “Condizioni Generali di Contratto”, sia le deposizioni testimoniali assunte ed, a seguito di una analitica valutazione, ha ritenuto che l’Enel, proprio in base ad esse , non potesse ritenersi inadempiente, in quanto si era predisposta alla fornitura senza, tuttavia, poter adempiere, in ragione della mancata ottemperanza, da parte della ricorrente, alla clausola sopra riportata.

2.4. Il percorso argomentativo della Corte territoriale mostra di essersi basato anche sulla valutazione dei testi escussi la cui deposizione è stata ritenuta idonea a dimostrare che le soluzioni alternative ipotizzate si erano rivelate non percorribili per soddisfare le esigenze di alimentazione della tensione elettrica secondo i parametri di efficienza concordati (cfr. pag. 11 e 12 sentenza impugnata).

2.5. Al riguardo, questa Corte ha avuto modo di affermare che "il vizio motivazionale previsto dall'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito in l. n. 134/2012, applicabile "ratione temporis", presuppone che il giudice di merito abbia esaminato la questione oggetto di doglianza, ma abbia totalmente pretermesso uno specifico fatto storico, e si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile", mentre resta irrilevante il semplice difetto di "sufficienza" della motivazione" (Cass. 20721/2018; Cass. Su 8053/2014) ed esclude del tutto che possa essere, in sede di legittimità, richiesta una diversa interpretazione delle emergenze processuali esaminate (cfr. Cass. 13721/2018).

La censura, pertanto, non può trovare ingresso in questa sede.

3. Con il terzo motivo, infine, la ricorrente, ex art. 360 co 1 n° 3 e 5 cpc, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1337, 1338, 1374 c.c .

3.1. Lamenta che non erano stati correttamente applicati i principi di diritto in tema di correttezza e buona fede nelle trattative e nella formazione del contratto e nella esecuzione dello stesso.

3.2. Il motivo è inammissibile in quanto prospetta una censura nuova che non risulta proposta nei gradi di merito: né il ricorrente riporta il corrispondente motivo d'appello dal quale potrebbe essere apprezzato l'errore denunciato.

3.3. La critica, infatti, è chiaramente riferita alla fase precontrattuale e postula una domanda diversa ed ulteriore rispetto a quella risarcitoria spiegata.

3.4. Al riguardo, questa Corte ha avuto modo di chiarire che "qualora una questione giuridica - implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa." (Cass. 32804/2019 ed in termini Cass. 28480/2005).

4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater dpr 115/2002 da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto , a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.

PQM

La Corte,
rigetta il ricorso.


Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 2500,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltre ad accessori e rimborso spese generali nella misura di legge.

Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater dpr 115/2002 da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto , a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di coniglio della terza sezione civile del 20.9.2019.

IL PRESIDENTE

Adelaide Amendola



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Simona Cicardello

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, 1 1 MAR. 2020